



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 665

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 17 dicembre 2021

I N D I C E**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75)</i>	»	108

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: *Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC*: FIBP-UDC; *Fratelli d'Italia*: FdI; *Italia Viva-P.S.I.*: IV-PSI; *Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione*: L-SP-PSd'Az; *MoVimento 5 Stelle*: M5S; *Partito Democratico*: PD; *Per le Autonomie* (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); *Misto*: Misto; *Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI*: Misto-I-C-EU; *Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano*: Misto-Ipl-PVU; *Misto-Italia dei Valori*: Misto-IdV; *Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali*: Misto-LeU-Eco; *Misto-MAIE*: Misto-MAIE; *Misto-+Europa - Azione*: Misto-+Eu-Az; *Misto-PARTITO COMUNISTA*: Misto-PC; *Misto-Potere al Popolo*: Misto-PaP.

BILANCIO (5^a)

Venerdì 17 dicembre 2021

Plenaria

495^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PESCO*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

*(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024,*

- **(Tab. 1)** – Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 2)** – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (*limitatamente alle parti di competenza*)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Il PRESIDENTE avverte che è stata presentata la riformulazione dell'ordine del giorno G/2448/60/5 (testo 2) (*pubblicata in allegato*).

Segnala inoltre che gli emendamenti, 181.0.95, 38.0.31, 186.0.17, 120.0.30 e 13.0.66, sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2448/79/5, G/2448/80/5, G/2448/81/5, G/2448/82/5 e G/2448/83/5 (*pubblicati in allegato*).

Avverte che sono state presentate le riformulazioni 2.0.10 (testo 2), 4.0.9 (testo 2), 14.0.3 (testo 4), 14.0.26 (testo 2), 14.0.32 (testo 2), 23.7 (testo 4), 25.17 (testo 4), 29.0.8 (testo 3), 32.0.19 (testo 2), 48.0.23 (testo 2), 51.0.80 (testo 6), 84.0.8 (testo 2), 88.0.8 (testo 3), 102.0.102 (testo 3),

102.0.105 (testo 5), 103.17 (testo 5), 103.71 (testo 2), 104.0.16 (testo 2), 107.19 (testo 2), 109.7 (testo 2), 112.0.29 (testo 4), 113.39 (testo 2), 113.0.27 (testo 3), 113.0.29 (testo 3), 116.23 (testo 4), 116.0.5 (testo 2), 120.18 (testo 2), 120.32 (testo 2), 120.0.10 (testo 2), 120.0.39 (testo 2), 121.0.6 (testo 3), 122.18 (testo 2), 122.0.2 (testo 3), 131.0.11 (testo 2), 131.0.51 (testo 2), 135.0.9 (testo 2), 136.0.5 (testo 2), 137.0.20 (testo corretto), 139.0.4 (testo 2), 140.0.13 (testo 2), 140.0.19 (testo 2), 141.0.6 (testo 2), 142.0.6 (testo 2), 142.0.15 (testo 3), 153.16 (testo 2), 153.22 (testo 3), 154.0.9 (testo 3), 157.0.1 (testo 3), 160.0.6 (testo 2), 165.0.71 (testo 3), 165.0.109 (già 212.Tab.13.1.5 (testo 2)), 166.5 (testo 2), 179.2 (testo 2), 183.0.21 (testo 2), 183.0.21 (testo 3), 191.17 (testo 2) e 207.Tab.8.1.5 (testo 3) (*pubblicate in allegato*).

Rende noto inoltre che il Governo ha presentato gli emendamenti 2.2000 e 199.0.2000 (*pubblicati in allegato*).

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti per domani, sabato 18 dicembre, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE comunica quindi di aver revocato la precedente dichiarazione di inammissibilità sull'emendamento 131.0.98.

Interviene il senatore CALANDRINI (*FdI*), per chiedere di consentire ai senatori, anche in una prossima seduta, di illustrare gli emendamenti.

Il PRESIDENTE rammenta che la fase illustrativa, iniziata nella seduta del 15 dicembre, non è stata dichiarata chiusa.

Propone quindi di sospendere brevemente la seduta e di convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresenti dei Gruppi, per definire nel dettaglio ulteriori questioni relative all'andamento dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,15.

Il PRESIDENTE informa la Commissione delle determinazioni matureate nell'Ufficio di Presidenza che si è poc'anzi concluso.

Nel dettaglio, il termine per le eventuali riformulazioni e sostituzioni di emendamenti segnalati viene riaperto e fissato per le ore 15 della giornata odierna.

È stato altresì convenuto di sconvocare le restanti sedute odierne, le sedute già convocate per la giornata di domani, sabato 18 dicembre, nonché la seduta già prevista per domenica 19 dicembre, alle ore 9,30.

Restano invece confermate le sedute già convocate per domenica 19 dicembre alle ore 15,30 e 20,30 e viene altresì convocata un'ulteriore seduta per la giornata di lunedì 20 dicembre, alle ore 9.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 10,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448

G/2448/60/5 (testo 2)

PINOTTI, ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», (A.S. 2448)

premesso che,

l'articolo 129 del disegno di legge in titolo incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan;

come costantemente riportato dalle cronache, dopo il ritiro delle truppe della coalizione l'Afghanistan versa in una situazione di totale caos e devastazione. Oggi le città afgane sono quasi deserte, per la paura della popolazione di uscire. Ci sono pochissime automobili a causa dell'alto costo della benzina e del gas. La situazione economica è disastrosa: il prezzo degli alimenti di base è quasi raddoppiato, molti prodotti sono scomparsi dal mercato. Le banche, le imprese private, le start-up locali e anche i piccoli negozi stanno chiudendo. Le importazioni e le esportazioni sono bloccate;

durante gli anni del regime talebano dal 1996 al 2001 le donne non potevano uscire di casa se non accompagnate dal mahram - un parente maschio stretto, come il padre, il fratello -, andare a scuola, essere curate da medici uomini, lavorare fuori dall'abitazione, fare sport, farsi vedere in balcone. Era vietato anche ridere rumorosamente. Vietati i tacchi, il trucco e le caviglie scoperte. Ogni violazione dei predetti divieti era accompagnata da fustigazioni e pestaggi fino alla lapidazione in pubblico per le donne accusate di adulterio;

considerato che:

tuttavia, dalla fine del primo regime talebano, la società era cambiata molto: le donne sono andate a scuola, si sono laureate all'università, formate come medici, agenti di polizia, attrici, giornaliste. Si sono candi-

date al parlamento, hanno lavorato per il governo, per le organizzazioni internazionali. Secondo diverse statistiche, il 25% della popolazione dell'Afghanistan è nata dopo il 2001 e le giovani ragazze sono riuscite ad acquisire istruzione e competenze. Le donne sono diventate più consapevoli politicamente e socialmente;

la nuova Costituzione, approvata dopo la caduta del regime dei talebani nel 2001, aveva dichiarato l'uguaglianza di tutti i cittadini, uomini e donne, davanti alla legge e stabilito che almeno il 25 per cento dei 250 seggi nella Camera bassa fossero riservati alle donne. Una maggiore presenza femminile si è registrata, inoltre, anche nei mezzi di informazione, dalla carta stampata, alle radio e alle televisioni;

da ultimo, nel novembre del 2020, le donne afgane avevano avuto riconosciuto il loro nome sulla carta d'identità. Fino a tale data, infatti, sui documenti venivano registrate come «figlia di», «moglie di», o «madre di», senza alcun riferimento alla loro identità;

il ritorno al potere dei talebani in poco più di tre mesi ha cancellato venti anni di conquiste. Mentre prima le donne costituivano poco più di un quarto del parlamento del paese e il 6,5% dei posti ministeriali, oggi sono escluse dal governo. E nonostante le false assicurazioni la maggior parte, deve ancora tornare in ufficio o in aula. L'edificio che una volta ospitava il Ministero degli Affari femminili è stato riadattato per accogliere il Ministero per la propagazione della virtù e la prevenzione del vizio, la polizia morale dei Talebani. Le donne non possono tornare nelle aule universitarie; come dichiarato dal nuovo rettore dell'università di Kabul nominato dai talebani, Mohammad Ashraf Ghairat: «Finché un vero ambiente islamico non sarà garantito per tutti, alle donne non sarà permesso di venire all'università o di lavorarci.»;

oramai da diversi organi di stampa cominciano a filtrare notizie su ritorsioni e violenze nei confronti delle donne. L'attivista per i diritti delle donne e docente di economia in Afghanistan, Frozan Safi, 29 anni, è stata ritrovata morta oltre 2 settimane dopo la sua scomparsa, il 20 ottobre scorso. Il suo corpo e quello di altre donne sono stati trovati massacrati in una casa a Mazar-i- Sharif, nel nord del Paese. Molte giovani atlete afgane, minacciate per l'attività sportiva che svolgevano, vivono nascoste e in attesa di poter fuggire dal Paese. Oltre 220 giudici hanno raccontato alla BBC di vivere nascoste per il timore di ritorsioni dopo aver fatto condannare negli scorsi anni centinaia di uomini per violenze;

considerato che:

l'Italia, con le missioni che si sono svolte nel Paese: la Enduring Freedom, fino al 2006, la International Security Assistance Force, Isaf, terminata il 31 dicembre 2014 e la missione Resolute Support, subentrata il 1 gennaio 2015, ha sempre garantito una delle presenze più numerose tra quelle dei Paesi Nato;

il contingente italiano ha comandato il Provincial Reconstruction Team (PRT) di Herat, territorio che ha registrato progressi sostanziali per le donne e le ragazze afgane con percentuali decisamente più alte ri-

spetto alle altre province del paese, in termini di istruzione, partecipazione politica e ruolo nell'economia;

I'Italia, grazie al lavoro delle Forze armate, dei funzionari diplomatici dell'Ambasciata e del Ministero degli Affari Esteri e dei servizi d'intelligence presenti nel Paese, è riuscita ad evadere più di 5.000 cittadini afgani. Uno sforzo operativo e umanitario che ha fatto dell'Italia il primo Paese dell'Unione Europea per numero di cittadini afgani evacuati e che sta proseguendo con l'attivazione di un dispositivo di corridoio umanitario/evacuazione di profughi afgani rifugiati nei Paesi della regione e con altre forme strutturate di accoglienza promosse da Istituzioni e organizzazioni della società civile, con particolare attenzione per donne e minori;

il Governo italiano ha presieduto il G20 sulla catastrofe umanitaria in atto nel Paese afgano cui hanno partecipato oltre ai rappresentanti dei diversi governi anche rappresentanti dell'ONU, Banca Mondiale, FMI e Unione europea. Nei mesi scorsi l'Italia ha inoltre promosso alcune iniziative per mantenere alta l'attenzione della Comunità Internazionale sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan, tra cui una dichiarazione congiunta in Consiglio Diritti Umani a nome di 51 Stati, un evento sulle donne e le ragazze afgane a margine della 76^a Assemblea Generale delle Nazioni Unite lo scorso 20 settembre a New York e altri eventi ospitati alla Farnesina;

impegna il Governo:

a proseguire nell'intensa attività diplomatica svolta in tutte le sedi internazionali perché sia mantenuta alta l'attenzione internazionale sulla drammatica condizione delle donne afgane;

ad attivarsi mediante ulteriori corridoi umanitari dedicati e ricorrendo ad ogni strumento utile consentito per mettere in sicurezza il maggior numero possibile di donne che oggi vivono in fuga o nascoste per paura di ritorsioni e violenze del regime talebano, valutando, inoltre, l'opportunità di attivare ulteriori posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI);

a valutare l'opportunità di incrementare ulteriormente i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo al fine di utilizzarli per iniziative umanitarie e progetti volti al sostegno delle donne afgane rimaste nel Paese.

G/2448/79/5 (già em. 181.0.95)

NATURALE, CASTALDI, CROATTI, PAVANELLI, ROMANO, MAIORINO, LONARDO,
TRENTACOSTE, DONNO, DE LUCIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca al Titolo XII disposizioni in materia di Regioni ed Enti locali;

considerato che:

l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, regola le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 reca le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili", volte anche ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici;

considerato inoltre che:

l'esigenza di incrementare gli impianti da fonti rinnovabili rappresenta una priorità nazionale ed internazionale, anche alla luce delle risorse che il PNRR destina all'Italia e che rappresentano un'opportunità straordinaria di rinascita delle economie locali. A tal fine, lo sviluppo delle energie rinnovabili va reso armonico con le esigenze dei territori, in particolare dei comuni, delle Province e delle Regioni, in modo da costruire dal basso un sistema produttivo innovativo, evitando il diffondersi di attriti tra territori ed imprese del settore e favorendo una corretta sinergia tra i principi della Costituzione che contemperano le esigenze dello sviluppo economico con quelle legate alla tutela dell'ambiente, e, in particolare, degli Enti locali, quali cellule periferiche dello Stato;

occorre garantire che la normativa in materia di promozione e sviluppo delle energie rinnovabili assicuri che tra Enti locali ed imprese del settore vi sia un saldo patto capace di coniugare la ripresa economica con la transizione ecologica e la sostenibilità sociale,

impegna il Governo:

a prevedere misure compensative per l'intera durata dell'autorizzazione ottenuta in favore dei comuni che ospitano i parchi eolici o fotovoltaici o di altro genere, sia attraverso la realizzazione di opere e servizi per la viabilità comunale, di interventi per i servizi sociali, di mitigazione del rischio idrogeologico, di valorizzazione dei monumenti storici, di messa a dimora di boschi comunali, sia forme di riduzione del costo dell'energia elettrica per i residenti e non residenti proprietari di immobili ricadenti

in Comuni che ospitano produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché misure di ristoro economico ai comuni, previa libera contrattazione tra le società eoliche e i Comuni titolari del diritto d'uso del territorio comunale;

a prevedere limiti alle concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale delle opere in questione, a privilegiare gli impianti preesistenti ponendo in essere il cosiddetto revamping o repowering e a prevedere distanze minime dai centri abitati, dalle strade comunali, provinciali e regionali, e dalle aree di pregio artistico, agricolo e ambientale;

a comprendere nei compensi liberamente pattuiti con gli Enti locali precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, gli introiti derivanti dagli ordini di dispacciamento da parte di Terna per garantire la sicurezza del sistema elettrico.

G/2448/80/5 (già em. 38.0.31)

FERRARA, ROMANO, DONNO, VANIN, MAIORINO, RUSSO, VACCARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca, al Titolo IV della Sezione I, disposizioni in materia di "Lavoro, famiglia e politiche sociali";

considerato che:

i familiari di connazionali deceduti all'estero per cause non naturali si trovano spesso in condizioni di difficoltà emotiva dovuta all'elaborazione del lutto, a cui si aggiungono complicazioni concrete connesse al disbrigo delle necessarie pratiche amministrative per il rientro della salma e degli effetti personali del defunto in Italia;

le ingenti spese che le famiglie si trovano ad affrontare, anche derivanti dai costi per recarsi nel Paese estero per sbrigare le suddette pratiche, rappresentano un aggravio finanziario che complica la gestione di una già delicata faccenda;

impegna il Governo:

ad istituire un meccanismo volto a prevedere che l'ufficio consolare possa erogare ai familiari delle vittime italiane decedute all'estero per cause non naturali un contributo per far fronte ad alcune spese tra

cui i costi di viaggio per recarsi nel Paese estero per il disbrigo delle pratiche amministrative, il rientro della salma e degli effetti personali.

G/2448/81/5 (già em. 186.0.17)

CASTALDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

il Titolo XIII della Sezione I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di pubblica amministrazione e lavoro pubblico;

considerato che:

nel 1998, 799 docenti sono transitati dal Ministero della pubblica istruzione nei ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi del contratto collettivo nazionale decentrato sottoscritto l'11 marzo 1998 ed in base all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 6 maggio 1998, n. 217, che ha definito i criteri della procedura di mobilità intercompartimentale;

la citata ordinanza, al comma 2 dell'articolo 6, precisava che «*Il docente è collocato nei ruoli dell'INPS alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS*

al momento del transito all'INPS, ai docenti che avevano usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale fu attribuito un assegno *ad personam*, che garantiva loro il trattamento economico fondamentale frutto presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità. Nella voce «assegno *ad personam*» era affluita la differenza stipendiale tra lo stipendio tabellare del singolo docente (calcolato in base all'anzianità di servizio maturata nella scuola) e lo stipendio tabellare INPS di un neo-assunto in vigore al 1° settembre 1998. Infatti, poiché nel 1998 lo stipendio tabellare di un neo-assunto all'INPS era pressoché equivalente a quello di un docente appena assunto nella scuola, la differenza che si era venuta a determinare per ciascuno degli ex docenti era dovuta essenzialmente alla loro anzianità di servizio;

successivamente però l'INPS ha provveduto al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto.

Tale riassorbimento ha, di conseguenza, interessato anche la quota parte imputabile alla retribuzione individuale di anzianità (RIA);

per giustificare il riassorbimento dell'assegno *ad personam*, l'INPS ha sostenuto che l'istituto della RIA è effettivamente «*previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato. Pertanto, l'assegno ad personam corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio»*;

tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, con nota protocollo n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;

stante la perdita dell'anzianità maturata nell'ente di provenienza, i docenti interessati hanno eccepito in sede legale l'illegittimità del riassorbimento della RIA, non potendosi equiparare detto beneficio ai trattamenti stipendiali privilegiati e chiedendo, tra l'altro, l'«estrapolazione» della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilità della stessa;

in seguito a diversi giudizi di merito è stato riconosciuto ai docenti il diritto a mantenere presso l'INPS l'anzianità di servizio già maturata presso il Ministero della pubblica istruzione all'atto del trasferimento in mobilità intercompartimentale e, pertanto, l'esclusione dal cosiddetto «riassorbimento» della quota di retribuzione corrispondente all'anzianità maturata presso il Ministero. L'INPS è stato perciò condannato al ricalcolo dell'assegno riassorbibile, con obbligo di restituire le somme confluite nel riassorbimento stesso;

la Corte di cassazione, in seguito all'impugnazione da parte dell'INPS delle suddette sentenze, ha accolto le tesi dello stesso INPS stabilendo il riassorbimento del differenziale economico e, di conseguenza, l'insorgere a carico degli ex docenti dell'obbligo di restituire quanto percepito dall'INPS in ottemperanza alle sentenze di primo grado. Le somme riassorbite sono confluite in un fondo appositamente costituito presso l'INPS;

in questi anni si sono succeduti numerosi ricorsi in via giudiziaria, con sentenze opposte dei giudici di merito, in quanto alcuni hanno riconosciuto il trattamento economico secondo l'anzianità maturata, con l'esclusione del riassorbimento dovuto ai rinnovi contrattuali ed ai passaggi di livello, mentre altri hanno emanato sentenze «contro» il personale docente trasferito all'INPS dando luogo, nello stesso ente, alle situazioni economiche più disparate. Le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie;

ad oggi, il contenzioso che si è sviluppato non ha ancora risolto quello che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza n. 108/10 del 6 settembre 2011, ha considerato un inammissibile «*peggiramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente*»;

di fatto, l'anzianità economica maturata dagli ex docenti è stata azzerata, in quanto coloro che provenivano dalla scuola con anzianità più elevata hanno visto regredire lo stipendio agli importi percepiti nel 1998,

impegna il Governo:

a porre in essere un apposito provvedimento volto a chiarire che per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del computo del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 al personale in servizio o cessato dal servizio a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.

G/2448/82/5 (già em. 120.0.30)

CROATTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il Titolo VIII del disegno di legge in esame reca una serie di misure in favore del settore turistico;

le guide turistiche sono la categoria professionale sicuramente più colpita dalla crisi economica scaturita dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;

le guide turistiche, quali lavoratori autonomi la cui attività è fortemente legata ad elementi quali la stagionalità, sono tra le professioni maggiormente danneggiate dalle misure restrittive adottate negli scorsi mesi, in particolare dalla chiusura di musei, istituzioni, monumenti e siti cultu-

rali, che ha di fatto causato la totale sospensione della loro attività lavorativa;

considerato che:

da lungo tempo la categoria è in attesa di una riforma organica della disciplina della professione di guida turistica, essenziale al fine di valorizzare il patrimonio culturale italiano anche attraverso il riconoscimento di misure di tutela, salvaguardia e formazione delle guide turistiche,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare modifiche alla normativa in materia di professione della guida turistica, al fine di contrastare l'abusivismo della professione e favorirne la concorrenza, anche attraverso l'introduzione di una disciplina dell'esame nazionale di abilitazione professionale e dell'elenco nazionale delle guide turistiche presso il Ministero del turismo.

G/2448/83/5 (già em. 13.0.66)

BOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, lettera qq) del decreto legislativo n. 231 del 2007, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 125 del 2019 in sede di recepimento della direttiva (UE) 2018/843 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, reca la definizione di "valuta virtuale";

considerato che:

la suddetta norma, con la dichiarata finalità di contrastare economicamente condotte funzionali al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, reca una definizione univoca che intercetta un numero molto esteso di fattispecie, tra loro eterogenee, molto raramente riconducibili alla funzionalità tipica di una "valuta" (cd. fiat);

l'espressione "valuta" è utilizzata alla stregua di strumenti/servizi di pagamento, strumenti e/o prodotti finanziari, combinazioni ibride, anche capaci di sfuggire a definizioni tipiche degli istituti riconosciuti dal nostro ordinamento, non soltanto in materia finanziaria;

considerato altresì che:

a livello comunitario è stato avviato un programma che si propone di adottare, entro il 2024, un quadro definitorio e regolamentare comune, finalizzato a porre ordine nel mercato delle valute virtuali;

impegna il Governo:

in attesa che si compia il suddetto percorso avviato a livello europeo, a introdurre un'apposita disciplina normativa che, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e dell'applicazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale, consenta agli operatori del settore, al pari dei titolari di "valute virtuali", di poter contare su di un quadro normativo di riferimento certo;

a valutare l'opportunità, in sede di riforma della disciplina del mercato delle valute virtuali, anche attraverso eventuali modifiche al TUIR, di:

prevedere espressamente l'imponibilità ai fini IRPEF delle plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, effettuate su "valute virtuali di ogni genere";

in considerazione della differenza tipologica delle valute virtuali rispetto alle valute tradizionali, non attribuire alcuna rilevanza al concetto di "prelievo" e introdurre la rilevanza fiscale delle sole operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere;

prevedere che l'imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda complessivamente valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui;

disciplinare, con criteri analoghi a quelli già adottati nel TUIR in riferimento ai metalli preziosi, la determinazione della plusvalenza imponibile anche per il caso in cui al contribuente manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione;

nell'ambito della normativa sul monitoraggio fiscale, chiarire, similmente a quanto già previsto per i conti correnti e depositi all'estero, il mancato obbligo di monitoraggio per il caso in cui il valore massimo complessivo raggiunto dalle valute virtuali possedute dal contribuente nel periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro;

prevedere, ai fini dell'IVAFE, la non imponibilità delle valute virtuali, già riconosciuta nella prassi dell'amministrazione finanziaria e, in considerazione della non imponibilità ai fini IVAFE, nonché delle forti oscillazioni di valore che possono riguardare le valute virtuali nel corso di un singolo periodo d'imposta, chiarire che gli obblighi di monitoraggio fiscale sono adempiuti avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione.

Art. 2.**2.2000****IL GOVERNO**

L'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

«Art. 2. - (Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche) -

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta linda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.";

b) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.";

3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.";

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.";

5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.";

6) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.".

2. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: "28.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31

dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta linda. Nel caso ricorrono le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta linda.”;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: ”, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2” sono soppresse;

b) l’articolo 2 è abrogato.

Art. 2-bis. – (*Differimento di termini in materia di addizionale regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche*) – 1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall’articolo 2, il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 50, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il temine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2-ter. – (*Esclusione IRAP per le persone fisiche*) – 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. A decorrere dall’esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 di euro finalizzato a compensare le Regioni e le Province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti da applicazione dell’aliquota base dell’IRAP e non compensate nell’ambito

del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero da applicazione di maggiorazioni regionali vigenti derivante dal presente articolo e dall'articolo 2. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a valere del fondo sono indicati nella tabella di cui all'Allegato 1-bis annesso alla presente legge e per gli anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a invarianza del contributo complessivo, sulla base di un accordo da sancire, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici, le risorse del fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali, alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri".

Art. 2-quater. - (*Modifiche alla disciplina del patent box*) - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta";

c) il comma 9 è soppresso;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previ-

sione del secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.";

e) dopo il comma 10 è aggiunto i seguenti:

"10-bis. Qualora in uno o più periodi di imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale".

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, per concedere per l'anno 2022, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati ne limite di spesa massima di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Per il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, resta in carica sino al 31 luglio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022».

Conseguentemente,

all'articolo 30, alla fine, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo del presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Risorse per il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.».

Conseguentemente,

all'articolo 90 il comma 1 è abrogato.

Conseguentemente,

all'articolo 107, apportare le seguenti modifiche:

- a) *Al primo periodo, sostituire le parole: «lettera a» con le seguenti: «lettere a) e b)»;*
- b) *Al secondo periodo, sostituire le parole: «265 del 16 agosto» con le seguenti: « 274 del 2 settembre» e le parole: «300 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

Conseguentemente,

all'articolo 108, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*
- b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «240 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro»;*
- c) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente,

dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Per l'anno 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente,

all'articolo 127, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d'Europa è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo 127 come segue: «Partecipazione dell'Italia al Conto speciale del Consiglio d'Europa e ai programmi del Fondo monetario internazionale.».

Conseguentemente,

l'articolo 145 è sostituito dal seguente:

«Art. 145. – 1. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025, e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 a Roma, è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Commissario straordinario del Governo. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Commissario può nominare uno o più subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

3. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 predisponde, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto. Per ogni intervento il programma individua, il cronoprogramma procedurale. Il Piano deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 1 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 3 individua inoltre le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

5. Gli interventi del Piano aventi natura di investimento sono monitorati a cura del soggetto titolare del CUP, sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 4 sono desunte da detti sistemi.

6. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 2, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni

del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale*.

7. Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 3, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 8.

8. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025. Alla società "Giubileo 2025" non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società "Giubileo 2025", anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, è indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

10. La società "Giubileo 2025" cura le attività di progettazione, affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del Demanio, dei Provveditorati interregionali delle opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può, altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26

febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.

11. La società di cui al comma 8 può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale della società "Giubileo 2025" per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

13. Per l'attuazione dei commi 8, 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

14. Per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 è istituita la Cabina di coordinamento.

15. La Cabina di coordinamento è un organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'uopo delegato ed è composto dal Commissario straordinario, dal Sindaco del Comune di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della Società di cui al comma 8, dal Prefetto di Roma, dal capo del Dipartimento della protezione civile, dal Presidente del Consiglio dei lavori pubblici, da un rappresentante della Santa Sede.

16. Per le attività di natura istruttoria, alle riunioni della Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche provenienti dal settore privato, con comprovata esperienza e competenze nello specifico settore di riferimento, nonché rappresentanti dei soggetti attuatori. Ai predetti soggetti ed esperti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento.

17. La Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 5, verifica il grado di attuazione degli interventi, anche al fine di informare il Tavolo di cui all'articolo 1, comma 645, della legge n. 178 del 2020.

18. In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al comma 3, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma, il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, assegna al soggetto responsabile del mancato rispetto dei ter-

mini, un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di coordinamento, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche.

19. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 18 sia ascrivibile alle Regioni o agli Enti locali interessati, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni.

In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificatamente indicate.

20. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, il Commissario straordinario, propone al Presidente del Consiglio le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

21. Per la nomina dei Commissari ad acta di cui ai commi 19 e 20 nonché per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti inadempienti sostituiti.

22. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 10, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della Società di cui al comma 8 che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 4 anche ai fini dell'aggiornamento del piano previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 178 del 2020.

23. Per gli interventi previsti dal piano particolareggiato di cui al comma 3, le risorse di cui al comma 1, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di Tesoreria intestato alla Società di cui al comma 8, che provvederà all'eventuale successivo trasferimento

ai soggetti attuatori diversi dalla medesima Società. A tal fine, le predette somme, possono essere eventualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la Società di cui al comma 8 e l'Amministrazione titolare dell'intervento.

24. La società di cui al comma 8 predisponde e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 153, inserire i seguenti:

«Art. 153-bis.

(Misura di Rifinanziamento bonus tv e decoder)

1. Al fine di dare continuità e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata l'ulteriore spesa di 68 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per i contributi erogati con le risorse di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2 e quelle di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne i contributi relativi

all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.

3. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nel proseguo fornitore, può procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato dall'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che vantino un'età anagrafica, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico dai produttori di cui al comma 5 e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.

4. Il fornitore, in caso di accesso alla misura, assicura agli aventi diritto anche l'opportuna assistenza telefonica per l'installazione e sintonizzazione delle apparecchiature. Mediante apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle modalità di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attività svolte, nonché al rispetto del limite massimo di spesa. Per gli oneri sostenuti dal fornitore, e dettagliati nell'ambito della convenzione di cui al presente comma, è autorizzata la spesa 5 milioni di euro per l'anno 2022.

5. L'INPS, gli altri Istituti previdenziali e l'Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto ai sensi della presente disposizione. Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalità di richiesta e gestione della misura sulla base di quanto definito nella sopracitata convenzione.

6. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate indicazioni operative per l'applicazione della presente disposizione.

Art. 153-ter.

(Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

2. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del turismo e del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza Covid-19».

Conseguentemente,

l'articolo 158 è sostituito dal seguente:

«Art. 158. – (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas) – 1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre 2022 in coerenza con quanto disposto per il terzo trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché quanto disposto per il quarto trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 3.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, della somma pari a 1.800 milioni di euro.

4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

5. Al fine di contenere per il primo trimestre 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

6. Per il primo trimestre 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022.

7. In caso di inadempimento al pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite da ARERA.

8. ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali del 70% dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l'anno 2023.

9. All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 2 provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo di cui al comma 2, ARERA può ridurre il periodo temporale di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già oggetto di rateizzazione.

10. Al comma 2 dell'articolo 50 c.2 lettera *q*) del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58, secondo periodo, dopo le parole: "a decorrere dal 2019" aggiungere le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, l'articolo 170 è sostituito dal seguente:

«Art. 170. – (*Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane*) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 783 le parole: ", sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208," e l'ultimo periodo sono soppressi. Dopo le parole: "fabbisogni standard e le capacità fiscali" sono inserite le seguenti: "approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

b) i commi 784 e 785 sono sostituiti dai seguenti:

"784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi, tenendo altresì conto di quanto disposto dal comma 784. Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard e/o delle capacità fiscali."».

Conseguentemente, all'articolo 173, comma 1, lettera c), le parole: «a 495 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 510 euro».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 173, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

(Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo *pro-capite* superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un

contributo complessivo di euro 2.670 milioni, per 150 milioni di euro nel 2022, per 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per 240 milioni di euro nel 2025, per 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026-2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.

2. Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 1, l'onere connesso alle quote annuali di ripiano del disavanzo e alle rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari di cui al comma 1 è ridotto, in relazione agli effetti sul ripiano annuale del disavanzo, dei contributi assegnati per le annualità 2021-2023, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dell'articolo 38, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dei commi 8-*bis* e 8-*quinquies* dell'articolo 16, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dell'articolo 173 della presente legge.

3. Ai fini del calcolo del disavanzo pro-capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 30 novembre 2021, anche su dati di pre-consuntivo, ridotto dei contributi assegnati per l'annualità 2021, di cui al comma precedente.

4. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022.

5. I contributi annuali di cui al comma 1 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale di cui al comma 14 e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. La liquidità relativa alla quota di contributo destinata al ripiano del disavanzo è vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali definiti con la transazione di cui al comma 9.

6. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un Accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e il Sindaco, in cui il Comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 1 ad assicurare, per ciascun anno o altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte

o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto Accordo:

a) istituzione, con apposite delibere di Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero;

b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazioni e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di Enti ed Istituti pubblici e privati;

c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1, commi da 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

1) in presenza di delibera che attribuisce l'attività di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell'Accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuata almeno 20 mesi prima.

2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell'Accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili;

d) riduzioni strutturali del 2 per cento annui degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019;

e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e all'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

f) misure volte:

1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali e di potenziare gli uffici

coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del fondo complementare e nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate;

2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;

3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;

4) al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale alla effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;

5) all'incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l'amministrazione dovrà predisporre una apposita relazione annuale;

g) la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;

h) l'incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere dei richiamati Fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;

i) ulteriori misure di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate in piena autonomia dall'ente.

7. L'Accordo di cui al comma 6 è corredata del cronoprogramma delle fasi intermedie con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. Per l'esercizio 2022 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.

8. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 1, per i quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio *on line* entro e non oltre il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio vengono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto dell'articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata pre-

sentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.

9. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 8, i comuni, entro il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e 1'80 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso:

- a)* 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di 10 anni;
- b)* 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di 5 anni;
- c)* 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore a 3 anni;
- d)* 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a 3 anni.

La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

10. Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 1 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 6, lettera *a*), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 8 e sino al completamento della presentazione da parte del comune delle proposte transattive di cui al comma 9, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

11. La verifica dell'attuazione dell'Accordo di cui al comma 6 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti ed al corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 1, sono effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, con cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure di cui al comma 6 lettera *c*) sono effettuate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, che ne dà comunicazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la Commissione individua le misure da assumere per l'attuazione dell'Accordo, in conformità a quanto previsto dal comma 7,

entro il successivo monitoraggio semestrale. Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla competente Sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la sospensione del contributo per le annualità successive. La prima verifica dell'attuazione dell'Accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022.

12. Gli esiti della verifica di cui al comma 11 sono trasmessi alla Corte dei conti che procede, nell'ambito delle verifiche di cui agli articoli 1 commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, per i comuni di cui al comma 1 in procedura di riequilibrio finanziario, all'articolo 243 quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando, per due anni, la sospensione delle misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto.

13. Ai comuni di cui al comma 1, che sottoscrivono l'Accordo di cui al comma 6, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

14. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 1, nel periodo 2022-2032 possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 4, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli Accordi di cui al comma 6, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

dopo l'articolo 183, è aggiunto il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in materia di ufficio del processo)

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206 il comma 41 è sostituito dal seguente:

"41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n.178, come modificata dall'articolo 1, comma 28, lettera , della legge 27 settembre 2021, n. 134"».

Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 858, primo periodo, le parole: «1820 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1231 unità», le parole: «900 unità» sono sostituite dalle seguenti: «610 unità», le parole: «735 unità» sono sostituite dalle seguenti: «498 unità» e le parole: «185 unità» sono sostituite dalle seguenti: «123 unità».

*Conseguentemente, dopo l'**articolo 190**, inserire il seguente:*

«Art. 190-bis.

(Proroga del contingente di 753 militari dell'operazione "Strade sicure")

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.642.786 per gli altri oneri connessi all'impegno del personale».

Conseguentemente, all'articolo 211, comma 2, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «Esercito n. 100» con le seguenti: «Esercito n. 110».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 25.000.000;
2023: – 30.000.000;
2024: – 30.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 5.000.000;
2023: 0;
2024: 0.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 25.000.000;
2023: – 25.000.000;
2024: – 25.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 1, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 3, Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

2023:

CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

2024 e successivi:

CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Missione 14, Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10, Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 25.000.000;
CS: + 25.000.000.

2023:

CP: + 25.000.000;
CS: + 25.000.000.

2024 fino al 2029:

CP: + 25.000.000;
CS: + 25.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 13, Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 8, Sostegno allo sviluppo del trasporto, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 550.000.000;
CS: – 550.000.000.

2023:

CP: – 110.000.000;
CS: – 110.000.000.

2024:

CP: – 200.000.000;
CS: – 200.000.000.

2025:

CP: – 300.000.000;
CS: – 300.000.000.

2026:

CP: – 110.000.000;
CS: – 110.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 28, Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma 4, Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: 0;
CS: - 800.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7, Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 0;
CS: – 150.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 1.157.300.000;
CS: – 1.157.300.000.

2023:

CP: – 940.300.000;
CS: – 940.300.000.

2024 e successivi:

CP: – 984.300.000;
CS: – 984.300.000.

2025:

CP: – 1.059.300.000;
CS: – 1.059.300.000.

2026:

CP: – 1.213.300.000;
CS: – 1.213.300.000.

2027:

CP: – 1.275.300.000;
CS: – 1.275.300.000.

2028:

CP: – 1.257.300.000;
CS: – 1.257.300.000.

2029:

CP: – 1.238.300.000;
CS: – 1.238.300.000.

2030:

CP: – 1.238.300.000;
CS: – 1.238.300.000.

2031 e successivi:

CP: – 1.123.300.000;
CS: – 1.123.300.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: .- 17.080.000;
CS: .- 17.080.000.

2023:

CP: .- 1.003.369.000;
CS: .- 1.003.369.000.

2024:

CP: .- 336.969.000;
CS: .- 336.969.000.

2025:

CP: .- 115.969.000;
CS: .- 115.969.000.

2026:

CP: .- 11.569.000;
CS: .- 11.569.000.

2027:

CP: .- 58.769.000;
CS: .- 58.769.000.

2028:

CP: .- 76.869.000;
CS: .- 76.869.000.

2029 e successivi:

CP: .- 95.869.000;
CS: .- 95.869.000.

Allegato 1-bis - Articolo 2-ter, recante «Esclusione IRAP per le persone fisiche»

(importi in migliaia di euro)

Regione o Provincia autonoma	Minori entrate add reg irpef non originaria- riamente destinate al finanziamento della sanità	Minori entrate Irap non originariamente destinate al finanzia- mento della sanità	Fondo compensazione minori entrate
Abruzzo	1.034	4.732	5.766
Basilicata	0	9	9
Calabria	1.381	6.059	7.440
Campania	6.323	17.738	24.061
Emilia Romagna	1.451		1.451
Lazio	5.098	18.790	23.888
Liguria	160		160
Lombardia	688		688
Marche	100	7.419	7.519
Molise	199	1.111	1.310
Piemonte	2.971		2.971
Puglia	791	14.340	15.131
Toscana	1.165	5.943	7.108
Umbria	73	41	114
Veneto		2	2
Totale			
Regioni a statuto ordinario	21.434	76.184	97.618
Friuli Venezia Giulia	2.454	27.174	29.628
Sardegna	2.144	20.946	23.090
Sicilia		5.972	5.972
Valle d'Aosta	150	3.032	3.182
Prov. autonoma di Trento	1.855	10.776	12.631
Prov. autonoma di Bolzano	3	20.128	20.131
Totale			
Regioni Autonome speciali	6.606	88.028	94.634
Totale	28.040	164.212	192.252

2.0.10 (testo 2)

GARAVINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-ter1. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 7-quater del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 7-ter, è inserito il seguente:

"7-ter1. Le disposizioni degli articoli 291-bis e 291-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-quater del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-bis è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-ter è quella di euro 25 per grammo di prodotto."».

Art. 4.**4.0.9 (testo 2)**

PERGREFFI, MARTI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(interventi per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, esclusivamente per i veicoli aventi classi di emissione "euro 6"».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022 ed in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 120 della presente legge».

Art. 14.**14.0.3 (testo 4)**

COLLINA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi "confidi" di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1, all'art. 1, comma 54, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022".

5. All'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a*), la cifra "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".

b) al comma 1, la lettera *b*) è abrogata.

c) dopo il comma 1, è aggiungere i seguenti:

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera *a*) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00"

1-ter. I servizi ausiliari di cui al comma 1, lettera *c*), includono, non esaustivamente, nella fase iniziale di presentazione della domanda di finanziamento, il supporto alla definizione del piano d'impresa, e nei tre anni successivi, almeno un servizio relativo a mercato, amministrativo fiscale, finanza, organizzazione. I servizi ausiliari non includono le attività di formazione.".

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3.1. Le persone fisiche di cui al comma 3 includono, non esaustivamente, i soggetti in cui insorgano bisogni derivanti da congiunture sfavorevoli abitative, familiari o sociali, quali sfratti, cambio abitazione, funerali, divorzi, pensioni differite o sovraindebitamento, nonché bisogni finalizzati a migliorare le condizioni lavorative, abitative, familiari o ambientali, quali formazione, strumenti lavoro, housing sociale o risparmio energetico.

3.2. Le i finanziamenti ammissibili ai sensi del comma 3 includono, non esaustivamente, quelli destinati a cauzioni per locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, assistenza di anziani non autosufficienti o di

disabili, incluse le attrezzature necessarie, acquisto o riparazioni auto e motocicli per lavoro o per mobilità di portatori di handicap, stralcio di posizioni debitorie con banche, società finanziarie e di credito al consumo, laddove sia dimostrabile la condizione di vulnerabilità della persona, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, formazione professionale.

3.3. Per le finalità di cui al comma 3, il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3.4. Non sono previsti limiti all'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti ai sensi del comma 3 rispetto all'ammontare di tutti i finanziamenti concessi.".

e) al comma 5, lettera *a*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;".

f) al comma 5, lettera *b*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;".

g) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5.1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere la realizzazione di un piano d'impresa, nonché l'avvio e lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, coprendo i costi ad essi connessi, che possono comprendere, anche alternativamente, investimenti o esigenze di capitale circolante. Le imprese di cui al periodo precedente possono essere organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

5.2. Sono esclusi dai finanziamenti i seguenti soggetti:

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di sette anni;

b) lavoratori autonomi, imprese individuali società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;

c) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntivamente, un livello di indebitamento verso banche e intermediari finanziari superiore a 200.000 euro, un fatturato annuo e un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ai 2 milioni di euro;

5.3. La concessione dei finanziamenti può essere finalizzata, alternativamente, anche alle operazioni di consolidamento e ristrutturazione del debito.

5.4. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni.".

h) dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono concedere finanziamenti ai propri soci per le finalità di cui al presente articolo a tutte le tipologie di beneficiari in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente articolo.".

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, provvede all'aggiornamento delle disposizioni attuative di cui all'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.».

14.0.26 (testo 2)

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, Di MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 4-*sexies* aggiungere i seguenti commi:

"4-*sexies-bis*. 1. La rinegoziazione di cui al comma 4-*sexies* si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere alla data di cui al comma in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Per l'operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito; per detta finalità il Fondo garanzia ISMEA e il Fondo di garanzia per le PMI sono incrementati ciascuno di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Per poter beneficiare delle misure di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di Credito".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 162, comma 2, le parole "Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma

11, del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per concedere le garanzie a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione"».

14.0.32 (testo 2)

GIAMMANCO, FARAONE, CALIENDO, MODENA, PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Attribuzione di un ristoro patrimoniale in favore delle aziende oggetto di dissequestro in seguito a misura di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

1. È attribuito un ristoro patrimoniale in favore delle aziende oggetto di dissequestro in seguito a misura di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 1 milione per l'anno 2023 e 1 milione per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso ed erogazione del contributo, nel limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, 1 milione per l'anno 2023 e 1 milione per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 23.**23.7 (testo 4)**

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLI, MATRISCIANO

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:**«Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

"2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2022, il collocamento a riposo dovuto al limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio fissato per i dipendenti dello Stato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1993 e per i dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è applicabile unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è attivata dalle pubbliche amministrazioni unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-quater. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 4 il secondo periodo è soppresso.

2-quinties. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 5 è soppresso.

2-sexies. Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 possono optare al prepensionamento cui all'articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, di 35 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori

domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'*articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

2-septies. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti. Le risorse economiche di cui al presente comma, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.

2-octies. A decorrere dal 1º gennaio 2022 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.

2-novies. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.

2-decies. Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai collaboratori coordinati e continuativi e ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale iscritti alla gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 194 della presente legge.

2-undecies. Per il solo anno 2020, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono differiti al 31 marzo 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge."».

Art. 25.

25.17 (testo 4)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «e, alla lettera a), le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse», con le seguenti: «, alla lettera a), le parole: " da almeno tre mesi" sono soppresse, alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni."».

b) al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) del comma 179 è di almeno 32 anni.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «597,4 milioni di euro per l'anno 2022, 496,4 milioni di euro per l'anno 2023, 496,6 milioni di euro per

l'anno 2024, 497,5 milioni di ero per l'anno 2025, 498,1 milioni di euro per l'anno 2026, 499,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

Art. 29.

29.0.8 (testo 3)

DELL'OLIO, GALLICCHIO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 31 marzo 2022, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione tecnica allo scopo di valutare gli effetti della creazione di una gestione separata presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

2. La commissione è composta in maniera paritetica da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

3. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 del, costituiscono la platea da valutare per l'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

4. Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo comma, la commissione si riunisce con cadenza almeno mensile a partire da non oltre il 30 aprile 2022 e conclude i propri lavori entro il 31 ottobre 2022. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati. Saranno riconosciuti esclusivamente i rimborsi spesa per viaggi nella misura massima di euro 50.000 per l'anno 2022. L'attività della commissione sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. La commissione avrà il compito di definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di prove-

nienza degli assicurati, nonché di valutare l'impatto attuariale e finanziario delle coorti di assicurati interessate dal trasferimento assicurativo, nonché la valutazione d'impatto sul conto consolidato della Pubblica Amministrazione e sui saldi annuali del bilancio dello Stato. Entro il 31 novembre 2022 la Commissione consegnerà alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del Lavoro, all'INPS ed alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, le valutazioni d'impatto e le risultanze integrali.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Art. 32.

32.0.19 (testo 2)

DELL'OLIO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Digitalizzazione dei servizi dell'INPS)

1. All'articolo 5-bis, comma i, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ulteriori servizi finalizzati a migliorare la fruibilità delle prestazioni gestite dall'INPS, individuati sulla base del processo di digitalizzazione del rapporto fra l'INPS e i propri utenti. La spesa complessiva non può superare la spesa sostenuta dall'INPS per l'erogazione e la gestione dei servizi di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel 2019 incrementata in misura pari al quindici per cento".

2. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può concedere in comodato d'uso gratuito le unità immobiliari non di pregio, che risultano libere, non utilizzate per finalità istituzionali, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che non svolgono attività economiche a titolo principale. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono totalmente a carico dei soggetti di cui al presente comma.

3. Con regolamento dell'Istituto sono indicati i criteri e le modalità per la concessione in comodato d'uso gratuito delle unità immobiliari di cui al comma 2.

4. Alla cessazione della concessione le addizioni ovvero le migliorie apportate alle unità immobiliari di cui al presente articolo sono acquisite gratuitamente alla proprietà dell'INPS.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 48.

48.0.23 (testo 2)

GIAMMANCO, BINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 5 milioni di euro per l'anno 2022".».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro per l'anno 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194.

Art. 51.

51.0.80 (testo 6)

FEDELI, MALPEZZI, MANCA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo set-

tore, anche per fronteggiare le conseguenze determinate dalla pandemia da Covid-19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

2. All' articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

" 2-*ter*. Le rendite patrimoniali degli enti filantropici sono esenti dall'imposta sui redditi. Ad esse non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-*bis* e 5 del medesimo articolo 26 e dall' articolo 26-*quinques* del predetto decreto nonché dall' articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. Il regime fiscale di cui al presente comma è condizionato al rispetto dei requisiti indicati dagli articoli 37, 38 e 39. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

3. Al fine di sostenere gli enti del Terzo settore colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni loro affidate degli immobili ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire un riequilibrio economico-finanziario in vista delle procedure di affidamento, da espletare ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

4. Al primo comma dell'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "con modalità non commerciali" sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

5. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) al comma 2-*bis* le parole: "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

2) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis* con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse".

3) al comma 4, le parole: "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

4) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti: "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

5) al comma 5-*ter*, dopo le parole: "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "successivo a quello".

6) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

b) all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione

degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79.";

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dopo il n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero: 2-bis) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione linda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;"

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole: "qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni," sono sostituite dalle parole: "L'eventuale";

3) il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e delle società di mutuo soccorso";

2) al comma 1, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e dalle società di mutuo soccorso";

3) al medesimo comma 1, le parole "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";

4) al comma 4, alla lettera a) le parole "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera b) le parole "diversi dagli asso-

ciati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";

e) all'articolo 86:

1) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";

f) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera *b*), le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 5, 6 e 7";

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente.";

g) all'articolo 88, dopo le parole "agli aiuti *de minimis*," sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".

6. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1 le parole "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".

b) all'articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.".

7. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, i commi da 15-*quater* a 15-*sexties* sono abrogati.».

Art. 84.**84.0.8 (testo 2)**

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis. 1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera *q*), aggiungere la seguente: "q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;"; e dopo il comma 1-*quinquies* aggiungere il seguente:

"1-sexies. I lavoratori di cui al comma 1, lettera *q-bis*, sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.».

Art. 88.**88.0.8 (testo 3)**

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.**

(Istituzione di un flusso per il governo clinico delle malattie rare della retina)

1. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico dei pazienti affetti da malattie rare della retina, innovativo, integrato e a lungo termine, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi e alle strut-

ture del Servizio Sanitario Nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente correlate alle suddette attività sanitarie, nonché la formazione del personale medico e sanitario, le regioni e le province autonome progettano e implementano un flusso informativo dei Centri di riferimento che partecipi allo sviluppo della Rete nazionale ed europee "ERN".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «599,5 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2025».

Art. 102.

102.0.102 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi nelle parafarmacie)

1. I test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere eseguiti, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle circolari del Ministero della salute in materia, anche presso gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.

2. Per la disciplina delle modalità organizzative, ivi incluse quelle relative alla trasmissione dei dati relativi agli esiti al sistema Tessera Sanitaria, dei requisiti di sicurezza e delle condizioni economiche relative all'esecuzione dei test di cui al comma 1, agli esercizi commerciali che aderiscono alla campagna di somministrazione dei test di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei protocolli stipulati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, nei limiti di

spesa ivi indicati e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. In caso di inosservanza delle modalità e dei prezzi stabiliti dai protocolli di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio, può disporre la chiusura dell'attività per un periodo non superiore a cinque giorni.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire che il sistema Tessera Sanitaria sia alimentato con i dati relativi agli esiti negativi dei test antigenici trasmessi dagli esercizi commerciali di cui al comma 1.

5. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole "e dalle farmacie" sono sostituite dalle seguenti: ", dalle farmacie e dagli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".».

102.0.105 (testo 5)

VATTUONE, PINOTTI

Dopo l'articolo, 102, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicem-

bre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a complessivi 5.974.080 euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194. Conseguentemente, all'articolo 194 le parole: "600 milioni di euro" e le parole "500 milioni di euro" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "594.025.920 euro" e "496 milioni di euro".

5. Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

6. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Articolo 2-bis. – Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa. –

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 2.909.837,76, per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispon-

dente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66."».

Art. 103.

103.17 (testo 5)

VERDUCCI, CATTANEO, RAMPI, MARILOTTI

All'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con il decreto di ripartizione del Fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.

1-ter. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola "Non" è soppressa e, in fine, dopo le parole "attrezzature tecniche o informatiche" sono aggiunte le seguenti: ". È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare"»;

b) *al comma 3, lettera a), capoverso «comma 3-bis», secondo periodo, le parole: «anche attraverso l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi di amministrazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la nomina degli organi di controllo»;*

c) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo, con consistenza iniziale di 15 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l'anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvederà annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

7-ter. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età.

7-quater. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il "piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)". Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente.

7-quinquies. Il piano di cui al comma 7-quater è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti, con le medesime modalità previste dall'articolo 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

7-sexties. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 7-quater, il consiglio di amministrazione del CNR si avvale del contributo e del parere degli organi statutari di rappresentanza del personale e della comunità scientifica, dell'amministrazione dell'ente, e, può avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b), al fine, in particolare, di esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica nonché alla programmazione economica e finanziaria.

7-septies. Il piano di cui al comma 7-quater può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento del-

l'ente, ivi compresa quella riferita alla natura, alle procedure di nomina, alla composizione ed ai poteri degli organi statutari, con particolare riferimento alla messa in atto di procedure di consultazione democratica del personale per la selezione degli organi direttivi dell'ente, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano di riorganizzazione e rilancio reca, altresì, l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.

7-octies. Il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca.

7-novies. L'approvazione del piano entro il termine di cui al comma 7-quater e l'esito favorevole del monitoraggio di cui al comma 7-novies costituiscono presupposto per l'accesso al finanziamento di cui al comma 7-duodecies.

7-decies. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 67 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 di cui: *a)* 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; *b)* 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio.

7-undecies. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-decies, a decorrere dall'anno 2023, al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.

7-duodecies. All'articolo 399, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2022/2023, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica a partire dall'anno successivo a quello di immissione in ruolo. Gli stessi docenti possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso a partire dall'anno stesso di immissione in ruolo.";

b) il comma 3-bis è abrogato.».

Conseguentemente,

a) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «593 milioni di euro per l'anno 2022 e 493 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023»;

b) *modificare la rubrica del presente articolo con la seguente:*
«Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore, del diritto allo studio, della ricerca e Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.»;

c) *sopprimere l'articolo 105.*

103.71 (testo 2)

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei docenti e ricercatori occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, le università possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 24, comma 6 della legge 30.12.2010 n. 240 esclusivamente nell'ambito di piani straordinari di reclutamento fino al 31.12.2023.

7-ter. La durata, come determinata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge L. 20 dicembre 2019, n. 159, dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata di due anni.».

Art. 104.

104.0.16 (testo 2)

MANCA, MISIANI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 104-bis.

(Fondazione «Biotecnopolis di Siena»)

1. Allo scopo di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita, è istituita la Fondazione "Biotecnopolis di Siena" con sede a Siena. Costruita a partire dalle competenze specifiche esistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita, la Fondazione favorisce, anche in rete con altri soggetti nazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al si-

stema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche focalizzate alla salute umana.

2. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, l'Università di Siena, il CNR e la Fondazione Toscana Life Sciences, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca è approvato lo statuto della Fondazione. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto.

3. Il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti dei membri fondatori. La fondazione può avvalersi, altresì, del patrimonio dei soggetti fondatori, secondo modalità stabilite da un'apposita convenzione stipulata tra gli enti.

4. Per la costituzione della Fondazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2022.

5. I criteri e le modalità di attuazione dei commi da 1 a 5, compresa la disciplina dei rapporti tra i diversi enti della rete, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute.

6. *La Fondazione può raccordarsi, anche attivando rapporti di collaborazione o stipulando convenzioni su oggetti specifici, con la Camera di commercio e i soggetti economici e sociali del territorio.*

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 107.

107.19 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLI, RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze scolastiche connesse alla emergenza epidemiologica, all'art. 1, comma 17 novies del decreto-

legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: "nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2022/23, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra Istituzione scolastica"».

Art. 109.

109.7 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «dall'anno scolastico 2022/2023», con le seguenti: «dall'anno scolastico 2023/2024» e le parole: «dall'anno scolastico 2023/2024», sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2024/2025»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «i soggetti in possesso di», inserire le seguenti: «abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:», e le parole: «che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche», sono soppresse;

c) al comma 6, sostituire le parole: «bandito negli anni 2022 e 2023», con le seguenti: «bandito negli anni 2023 e 2024»;

d) al comma 7, sostituire le parole: «febbraio 2022», con le seguenti: «febbraio 2023»;

e) al comma 10, sostituire le parole: «A decorrere dal 2023», con le seguenti: «A decorrere dal 2024».

Art. 112.

112.0.29 (testo 4)

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 600 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cul-

tura italiana all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-ter. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 800 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-quater. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2022, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-quinquies. Al fine di assicurare misure di sostegno alle Camere di commercio italiane all'estero alla luce della drastica riduzione delle attività di mercato dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

Art. 113.

113.39 (testo 2)

MISIANI, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 326 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2024.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 1 milioni di euro annuo a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

3-quinquies. Al fine di assicurare l'attuazione della legge 13 aprile 2004, n. 92, è riconosciuto un contributo ulteriore di 50 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Società di studi fiumani e il suo Archivio-Museo storico di Fiume e un contributo ulteriore di 50 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per il suo Museo della civiltà istriana fiumana e dalmata. Ai relativi oneri si provvede al valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.».

113.0.27 (testo 3)

SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico e del Museo interattivo della scenografia)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni:

a) nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como", con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;

b) è autorizzata una spesa di euro 200.000 per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima Guerra Mondiale, sito presso del Comune di Erba;

c) è autorizzata una spesa di euro 400.000 per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, in provincia di Como, del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisensoriale e scenografico del percorso opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio;

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del Turismo, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» *con le seguenti:* «di 597 milioni di euro».

113.0.29 (testo 3)

CAMPARI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo per lo sviluppo e la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO (UCCN-UNESCO Creative Cities Network))

1. Al fine di garantire lo sviluppo delle Città creative dell'UNESCO che per tipologia e attività possono dare un valore aggiunto all'offerta complessiva, con l'obiettivo di rafforzare la propria attrattività turistica, il fondo di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, viene incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Per favorire la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO, il 60 per cento del rifinanziamento di cui al comma 1 è destinato ai progetti che coinvolgono due o più città creative.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» *con le seguenti:* «598 milioni» *e le parole:* «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

Art. 116.**116.23 (testo 4)**

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Presso il Ministero del turismo è istituito un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi "cammini" religiosi e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni».

116.0.5 (testo 2)

TOFFANIN, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. All'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 1 milione per il 2022 e a euro 2 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.».

Art. 120.**120.18 (testo 2)**

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Nel comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sono destinati ad interventi di adeguamento infrastrutturale, installazione di impianti di illuminazione, di rilevazione e allarme incendi, nonché per il potenziamento dell'attrattività turistica legata alla valorizzazione dei territori e del turismo lento. Per la utilizzabilità delle risorse di cui al secondo periodo, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ivi indicati concorrono, in misura non inferiore al 50 per cento del totale della spesa, le risorse finanziarie apportate dagli enti territoriali e dalle regioni, anche mediante le rispettive finanziarie regionali, nonché da altri enti e soggetti pubblici o privati, secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Mi-

nistero del turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi infrastrutturali di cui al secondo periodo, per una quota non inferiore al 50 per cento del totale del valore degli stessi, sono realizzati mediante utilizzo di tecniche ecocompatibili, materiali riciclabili ed espressione di economia circolare del territorio.».

120.32 (testo 2)

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui al presente articolo, nell'art. 8, comma 6-ter del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nel primo periodo, sono soppresse le parole da "con contratto" fino a "ventiquattro mesi" e nel terzo periodo, dopo le parole "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "per i primi ventiquattro mesi"».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2023: – 3.041.667

2024: – 7.300.000

120.0.10 (testo 2)

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)

1. A decorrere dal 1° giugno 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

Art. 120-ter.

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e Monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio dell'attività del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per l'iscrizione nel medesimo registro degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ne vigila l'attività.

3. All'articolo I, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385." sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli".

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 120-quater.

(Norme in materia di tabacchi lavorati e prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "al trentacinque per cento dal 1 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti "al trentadue e cinquanta per cento dal 1 gennaio 2022"; le parole "e al quaranta per cento dal 1 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e al trentacinque per cento dal 1 gennaio 2023".

3. Al comma 1-bis, primo periodo dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "al venti per cento e al quindici per cento dal 1 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti " al dodici virgola cinque e al sette virgola cinque per cento dal 1 gennaio 2022"; le parole "al venticinque per cento e al venti per cento dal 1 gennaio

2023" sono sostituite dalle seguenti "al quindici e al dieci per cento dal 1 gennaio 2023».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'articolo 120-bis, valutato in 5.436.611 milioni; per il 2023 in 14.403.488 milioni e per il 2024 in 16.098.016 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; all'onere derivante dall'articolo 120-quater valutato in 55 milioni di euro annui si provvede mediante parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 120-ter della presente legge.

120.0.39 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Proroga di termini in materia di discipline sportive invernali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023.».

Art. 121.

121.0.6 (testo 3)

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversi-

ficazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2022: – 1.000.000

Art. 122.

122.18 (testo 2)

DAMIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il rimborso a Poste italiane S.p.a. delle somme ancora dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riferite alle annualità dal 2018 al 2021, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

122.0.2 (testo 3)

FERRAZZI, STEFANO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il Pluralismo)

All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole "45 milioni" con "35 milioni" e conseguentemente all'ultimo capoverso sostituire le parole "15 milioni" con "5 milioni"».

Art. 131.**131.0.11 (testo 2)**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 131-bis.***(interventi per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, esclusivamente per i veicoli aventi classi di emissione "euro 6".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022 ed in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 120 della presente legge».

131.0.51 (testo 2)

MARGIOTTA, MANCA

*Dopo l'articolo 131, inserire il seguente:***«Art. 131-bis.***(interventi per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 ed in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 120 della presente legge».

Art. 135.**135.0.9 (testo 2)**

MARGIOTTA, ASTORRE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 135-bis.**

1. All'articolo 6 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "I funzionari ingegneri e architetti appartenenti alla terza area funzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in servizio al 31 dicembre presso gli USTIF, con abilitazione professionale e iscrizione all'ordine, sono inquadrati in ANSFISA nel ruolo dei Professionisti di I qualifica del CCNL ENAC. Le posizioni di professionisti di prima qualifica dell'Agenzia sono aumentate di 32 unità, con corrispondente riduzione delle posizioni di terza area funzionale del medesimo contratto.";

b) il comma 7, è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere *e*) ed *f*), e 5, sono assegnate all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, risorse finanziarie pari a 2.451.589,00 euro annui a decorrere dal 2022;".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.

3. All'articolo 9-*tricies* semel, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "31 ottobre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 597,548 milioni di euro per l'anno 2022 e di 497,548 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

Art. 136.**136.0.5 (testo 2)**

PAGANO, DAMIANI, FERRO, SACCOME, MODENA, BERUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 136-bis.***(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito intemet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito intemet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si

avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".».

Art. 137.

137.0.20 (testo corretto)

RIPAMONTI, BRUZZONE, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni in materia di funzionalità tecnica della Funivia di Savona)

1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55." sono sostituite dalle seguenti: "con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è nominato un Commissario straordinario ai sensi del-

l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55";

b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo, la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il Commissario straordinario di cui al comma 4, in caso di cessazione dell'attuale concessione e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo Commissario, provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per ulteriori dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) le modalità per l'acquisizione in carico alla gestione commissariale, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell'attuale concessione, nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore; al fine di consentire alla gestione commissariale di disporre del personale necessario all'esercizio dell'impianto, qualora al momento del subentro nei contratti di lavoro il personale sia destinatario di un provvedimento di integrazione salariale cui al presente articolo, è consentita la prosecuzione del ricorso allo strumento nei limiti già autorizzati con decreto dalla Regione Liguria in capo al concessionario;

b) le modalità per la reintegrazione dei beni strumentali concessi in uso al concessionario nonché per il riscatto di quelli di proprietà dello stesso, ritenuti indispensabili per la prosecuzione del servizio;

c) le modalità per il trasferimento alla gestione commissariale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio, ivi compresi i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

d) i termini per la predisposizione da parte della gestione commissariale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50;

e) la quota percentuale delle risorse di cui al comma 7-*septies* eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma 7-bis.

7-quater. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi *7-bis* e *7-ter*, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma *7-septies* nell’ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del comma *7-ter*.

7-quinquies. In relazione alle attività di cui ai commi *7-bis* e *7-ter*, il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine alle predette attività, recante l’indicazione dello stato di realizzazione delle attività e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

7-sexies. Alla scadenza della gestione commissariale di cui al comma *7-bis*, qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell’impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e la regione Liguria, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all’attuazione del conferimento e all’attribuzione delle relative risorse. L’accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 2.000.000;

2023: – 5.600.000;

2024: – 5.600.000.

Art. 139.**139.0.4 (testo 2)**

LUPO, COLTORTI, CIOFFI, FEDE, MARGIOTTA, VANIN, DONNO, GAUDIANO, TRENTACOSTE, PITTONI, DI GIROLAMO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 139-bis.

(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Aosta" sono inserite le seguenti: "Trieste, Ancona,".

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 140.**140.0.13 (testo 2)**

ORTIS, MININNO, LANNUTTI, ANGRISANI, CASTALDI, LEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 140-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina)*

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna e' attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

140.0.19 (testo 2)

MANCA, MISIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 140-bis.**

1. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1

3. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, già sperimentate nel contesto territoriale specifico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di: *a)* individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie; *b)* sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deep tech startup per farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; *c)* offrire servizi formativi e di advising ai fondatori di startup innovative per assisterli nella evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati; *d)* mettere a fianco di startup innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; *e)* individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a startup innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'information technology, all'agro-alimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'automotive e all'areospaziale. Per le finalità di cui al presente comma, da assegnare con deliberazione del CIPESS, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, alla quale si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Art. 142.**142.0.6 (testo 2)**

LA MURA, ANGRISANI, NUGNES, MORONESE, DE PETRIS, RUOTOLI, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

(Progettazione per mitigazione del rischio idrogeologico e da frane e buono stato delle acque per il Bacino idrografico del fiume Sarno)

1. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per l'avvio della progettazione preliminare e per altre attività ad essa connesse, finalizzate alla mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e da frane, nonché per il raggiungimento dello stato buono delle acque sotto profilo quantitativo e qualitativo, in conformità alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, nei territori del distretto appartenenti al Bacino idrografico del fiume Sarno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 22 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152».

142.0.15 (testo 3)

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

(Enti Parco)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire

sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2002;

c) Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministero della Transizione ecologica del 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005;

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001 e successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016.

3. Agli enti parco di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.».

Art. 153.

153.16 (testo 2)

DAMIANI

All'articolo 153, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: "presente articolo" con le seguenti: "precedente comma";

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è in-

tegrato di 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'art. 58-bis, comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre n. 157 che è corrispondentemente ridotta.

2-ter. Al fine di consentire l'implementazione dell'ideazione, progettazione, qualifica e l'industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 12 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina.

2-quater. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 36 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, di cui 12 per ciascuno degli anni da 2023 a 2025, per la realizzazione, entro il 2025, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria.

2-quinques. Agli oneri derivanti dai commi 2-ter e 2-quater pari a 48 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come integrato ai sensi del presente articolo».

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: "e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica".

153.22 (testo 3)

COLLINA

All'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole: "presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "precedente comma";
- b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato di 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'art.58 bis, comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre n.157 che è corrispondentemente ridotta.

2-ter. Al fine di consentire l'implementazione dell'ideazione, progettazione, qualifica e l'industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 12 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina.

2-quater. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 36 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, di cui 12 per ciascuno degli anni da 2023 a 2025, per la realizzazione, entro il 2025, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria.

2-quinques. Agli oneri derivanti dai commi 2-ter e 2-quater pari a 48 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come integrato ai sensi del presente articolo".

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: "e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica".

Art. 154.**154.0.9 (testo 3)**

MIRABELLI, FERRAZZI, MALPEZZI, FERRARI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 154-bis.***(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)*

1. È assegnato un contributo a regime di 5 milioni di euro annui a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica con riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica nonché per l'attuazione del PNRR e del PNIEC.

1-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 475 milioni di euro per l'anno 2023, di 455 milioni di euro per l'anno 2024, di 435 milioni di euro per l'anno 2025, di 415 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036».

Art. 157.**157.0.1 (testo 3)**

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 157-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 1 milioni di euro nel 2022.

Art. 157-ter.

(Sperimentazione vaccino GONACON)

1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministro della Salute è istituto un fondo con una dotazione di euro 1 milione per ciascun anno del triennio 2022- 2024 per l'introduzione in Italia del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, applicato con successo in altri paesi.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al comma 1.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023" con le seguenti: " 598 milioni di euro per l'anno 2022 , 499 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025".

Art. 160.

160.0.6 (testo 2)

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.)

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 74/2018, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto legislativo n. 116/2019, la società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere 50 unità di personale nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 19, commi 2, 3 e 4, del Decreto legislativo n. 175/2016.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «597,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 595 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Art. 165.**165.0.48 (testo 2)**

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo denominato "Contributi per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle zone economiche ambientali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzi, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione senza l'uso di prodotti fitosanitari di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori da realizzare secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CREA. Il contributo riconosciuto ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della transizione ecologica, apportare le seguenti modificazioni:

2022: – 5.000.000;
2023: – 5.000.000.

165.0.71 (testo 3)

TESTOR, BERGESIO, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.**

(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, con il presente articolo si individuano le misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni.

2. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa autorizzazione paesaggistica e ambientale della Regione o Provincia autonoma competente per territorio, e comunque nel rispetto della normativa comunitaria, e per il periodo strettamente necessario, possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, .

3. Le Regioni provvedono al riconoscimento delle misure di cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

4. Le Regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

5. Al fine di assicurare l'appontamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui ai commi 1 e 2, le Regioni assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente non permanente.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, i proprietari pubblici di boschi minacciati da infestazioni fitosanitarie pos-

sono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- a)* articolo 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- b)* articoli 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto connesso all'epidemia di bostrico; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a*), è consentita nei limiti di 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste;
- c)* articolo 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente;
- d)* articoli 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
- e)* articoli 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dall'epidemia di bostrico lo richiedono;
- f)* articoli 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- g)* articoli 63, comma 2, lettera *c*) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui al presente articolo. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a*) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- h)* articolo 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- i)* articolo 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
- l)* articolo 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale;
- m)* articolo 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti neces-

sari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali;

n) articoli 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

o) articolo 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celere per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal presente articolo;

p) articolo 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

q) articolo 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

8. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 7 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo i soggetti di cui al comma 7 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle Prefetture.

10. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 7 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

11. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al presente arti-

colo, i soggetti di cui al comma 7 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

12. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per misure di tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

13 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.

14. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

165.0.109 [già 212.Tab.13.1.5 (testo 2)]

FARAONE

«Art. [165]-bis.

(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

1. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici aperti nel 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

Art. 166.

166.5 (testo 3)

GAUDIANO, CASTIELLO, TRENTACOSTE

Al comma 1, dopo la parola: «sicurezza,» inserire le seguenti: «nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti,».

Art. 179.

179.2 (testo 2)

DE BONIS, FANTETTI, LONARDO, ABATE, ANGRISANI, GIANNUZZI, DE FALCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 179

(Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali)

1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni e obiettivi di servizio, le Camere votano un atto d'indirizzo al Governo prima che sia messa in istruttoria una richiesta ex articolo 116, comma 3 della Costituzione da parte di una Regione. Dopo avere acquisito il preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che ha carattere vincolante, nonché il preventivo parere, anche esso vincolante, della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, a valutare che i livelli essenziali delle prestazioni abbiano

il carattere dell'uniformità territoriale determinata sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ottemperanza al principio di egualianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di prevedere misure a supporto dei cittadini di aree svantaggiose.».

Art. 183.

183.0.21 (testo 3)

MANCA, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali. Per la copertura degli oneri del presente comma si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale *Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020.*».

2. All'articolo 243-bis, comma 6, alla lettera b), dopo le parole "eventuali debiti fuori bilancio" vanno aggiunte le seguenti: ", nonché dei residui attivi e passivi da riaccertare entro i termini di cui al comma 5 con separata deliberazione della Giunta dell'ente locale, con le modalità di cui all'articolo 228, comma 3.".

3. All'articolo 243-bis, comma 8, alla lettera e), dopo le parole "dei termini di prescrizione," vanno aggiunte le seguenti: "stralciando, altresì, i residui passivi con anzianità superiore ai 5 anni, fatte salve le posizioni per cui sussiste un prudente obbligo di conservazione derivante da contestazioni e/o contenziosi in corso," e dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) Una percentuale dei residui passivi stralciati in base alla lettera e) del presente comma, sulla base di prudenziali valutazioni dei responsabili di servizio, confluisce nel risultato di amministrazione, nella quota accantonata del Fondo passività potenziali."

4. All'articolo 243-*quater*:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "All'esito dell'istruttoria, <entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni>, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa <tempestivamente> alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.".

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "entro il termine" va aggiunta la seguente: "perentorio", e dopo il primo periodo va aggiunto il seguente periodo: "In assenza di deliberazione nei termini di cui al periodo precedente, l'ente locale è legittimato a dare esecuzione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Consiglio nei termini di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5.".

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-*bis*. In fase di istruttoria, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti può, per una sola volta, formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. In tale periodo, i termini di cui al comma 3 sono sospesi.".

5. In deroga alle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti, fino all'articolo 243-*sexies*, per gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020), e per i quali, alla data di approvazione della presente legge, l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, e/o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si è concluso, è possibile presentare richiesta di rimodulazione del suddetto Piano con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In tal caso, in analogia, si applicano le procedure di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7-*bis* e 7-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 560 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

183.0.21 (testo 2)

MANCA, CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 183-bis.**

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali. Per la copertura degli oneri del presente comma si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020..

2. All'articolo 243-bis, comma 6, alla lettera *b*), dopo le parole "eventuali debiti fuori bilancio" vanno aggiunte le seguenti: ", nonché dei residui attivi e passivi da riaccertare entro i termini di cui al comma 5 con separata deliberazione della Giunta dell'ente locale, con le modalità di cui all'articolo 228, comma 3.".

3. All'articolo 243-bis, comma 8, alla lettera *e*), dopo le parole "dei termini di prescrizione," vanno aggiunte le seguenti: "stralciando, altresì, i residui passivi con anzianità superiore ai 5 anni, fatte salve le posizioni per cui sussiste un prudente obbligo di conservazione derivante da contestazioni e/o contenziosi in corso," e dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente: "e-bis) Una percentuale dei residui passivi stralciati in base alla lettera *e*) del presente comma, sulla base di prudenziali valutazioni dei responsabili di servizio, confluisce nel risultato di amministrazione, nella quota accantonata del Fondo passività potenziali.".

4. All'articolo 243-quater:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "All'esito dell'istruttoria, <entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni>, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa <tempestivamente> alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.".

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "entro il termine" va aggiunta la seguente: "perentorio", e dopo il primo periodo va aggiunto il seguente periodo: "In assenza di deliberazione nei termini di cui al periodo precedente, l'ente locale è legittimato a dare esecuzione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Consiglio nei termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5.".

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. In fase di istruttoria, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti può, per una sola volta, formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. In tale periodo, i termini di cui al comma 3 sono sospesi.".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 560 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Art. 191.

191.17 (testo 2)

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Istituzione del fondo nazionale per le spese veterinarie)

1. Al fine di garantire l'accesso alle cure degli animali domestici di proprietà delle categorie economicamente più fragili, presso il Ministero della salute è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale per spese veterinarie" con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. La copertura delle spese è riconosciuta fino all'importo di 200 euro nella misura del 70 per cento per cento per i contribuenti appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro nonché del 100 per cento per quelli che rientrano nella no-tax area.

3. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.».

Art. 199.**199.0.2000**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Finanziamento esigenze indifferibili)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.450 milioni di euro nell'anno 2021.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

3. Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.

5. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a 3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112;

b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativi ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);

l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

m) quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

n) quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con mo-

dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato;

o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 2.

7. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

8. Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Art. 207.

207.Tab.8.1.5 (testo 3)

DAMIANI, SACCONI, PEROSINO, GALLONE

Alla tabella n. 11 Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, missione: 3. Ricerca e innovazione; programma: 3.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, capitolo 1679 contributi ed enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2023:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2024:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 1.000.000;
2023: – 1.000.000;
2024: – 1.000.000.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**
Riunione n. 75

*Presidenza del Presidente
PESCO*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20

€ 6,20